

Legge regionale 17 luglio 2015 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

**Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.**

**Art. 53**

*(Inserimento dell'articolo 47 bis nella legge regionale 19/2012 )*

1. Dopo l' articolo 47 della legge regionale 19/2012 è inserito il seguente:

**<<Art. 47 bis**

*(Dotazione minima comunale di colonnine di ricarica per alimentazione auto elettriche)*

**1.** Ogni Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti deve dotarsi di almeno una colonnina di ricarica a uso pubblico per alimentazione auto elettriche, fatto salvo il caso in cui sul territorio comunale vi sia già un impianto privato funzionante e a uso pubblico.

**2.** I Comuni devono adeguarsi a quanto disposto dal comma 1 entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali).>>.